

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Servizio Politiche di Inclusione Sociale

UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Assegni Sociali

TITOLO DEL SERVIZIO EROGATO AL CITTADINO: Assegni al nucleo familiare ex art. 65 legge 448/98

BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO: Assegno al Nucleo Familiare
L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro **il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno**

MODALITA' DI EROGAZIONE/ACCESSO ED OTTENIMENTO DEL SERVIZIO:

Possono presentare la domanda i nuclei familiari con i seguenti requisiti:

REQUISITI

- Essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00);
- nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983;
- risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l'assegno

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

- La dichiarazione sostitutiva unica
- Copia dell'attestazione ISEE in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima);
- Fotocopia di carta di identità e codice fiscale
- La domanda deve essere presentata ai Caf convenzionati con il Comune di Napoli entro **il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno.**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

COME E DOVE EFFETTUARE EVENTUALE RICORSO AVVERSE LE DETERMINAZIONI DEL SERVIZIO: In caso di diniego motivato della concessione del contributo, il cittadino può presentare istanza di riesame al soggetto che ha emesso il provvedimento il quale, in sede di autotutela, qualora riscontrasse fondato il ricorso modifica la precedente decisione. Diversamente, il soggetto interessato può presentare, avverso il provvedimento che lo riguarda, ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

RIFERIMENTI DELL'UFFICIO:

Indirizzo: Ufficio Assegni Sociali - Via Salvatore Tommasi,19 - 80135 Napoli

Telefono: 081 5627027

Responsabile del Servizio: Dr.ssa Giulietta Chieffo

Responsabile del Procedimento: I.D.A. Maria Clemente Accetta

Telefono del Responsabile del Procedimento: 081/7953208